



INFORMAZIONE SULLE PENSIONI 2017

ADEGUAMENTO DELLA PENSIONE AL 1.1.2017

L'aumento della pensione per il 2017 ammonta a 0,8 % del suo importo mensile.

RISARCIMENTO DEI PRIGIONIERI DI GUERRA

Il risarcimento die prigionieri di guerra aumenta a partire dal 1. gennaio 2017. L'importo è di:

Periodo minimo della prigionia	mensuale
Tre mesi	EUR 17,50
Due anni	EUR 26,00
Quattro anni	EUR 34,00
Sei anni	EUR 43,00

CONTRIBUTO PER L'ASSICURAZIONE MALATTIA

Sia dalla pensione austriaca che dalle prestazioni di

- uno stato membro della UE, SEE o Svizzera o
- uno stato con cui sia stato stipulato un convenio bilaterale sulle assicurazioni sociali che comprende anche l'assicurazione malattia,

deve venire trattenuto un contributo per l'assicurazione malattia pari al 5,1%. Questo importo viene solo trattenuto nel caso che esista il diritto a prestazioni dalla cassa malattia austriaca.

Ha l'obbligo quindi di comunicarci gli importi provenienti da prestazioni di stati esteri così come ogni variazione dell'importo.

ASSEGNI ASSISTENZIALI

L'importo dell'assegno assistenziale non viene aumentato a partire dal 1. gennaio 2017 e l'importo pagato sarà quindi lo stesso di prima.

Al beneficiario spetta l'assegno assistenziale esclusivamente nel caso che abbia la residenza in Austria. L'assegno assistenziale spetta in casi speciali anche se si ha la residenza in uno stato membro della UE, in uno stato della SEE o in Svizzera.

Per ricevere l'assegno assistenziale si deve inoltrare una **domanda** e aggiungere una consulta medica. L'importo dell'assegno assistenziale è proporzionale alle **esigenze di assistenza**.

ATTENZIONE

Queste informazioni sono provvisorie. Le dichiarazioni legali nella Gazzetta ufficiale della Repubblica non erano ancora presenti alla chiusura della redazione .

PAGAMENTI STRAORDINARI

Nei mesi di **aprile** e **ottobre** alle pensioni mensili viene aggiunto un pagamento straordinario. Il rispettivo importo (netto) del pagamento straordinario viene calcolato alla data dell'erogazione.

CERTIFICATO D'ESISTENZA IN VITA

Per il pagamento delle pensioni a persone residenti al di fuori dell'Austria è obbligatorio presentare **una volta all'anno** un „**certificato di esistenza in vita**“.

Sono esentati da presentare il suddetto certificato le persone residenti in **Germania** che percepiscono una pensione dall'Austria.

Qualora fosse obbligato a inoltrare un certificato di esistenza in vita, La preghiamo di unire a questa informazione il modello corrispondente.

SERVIZIO DI ASSISTENZA E INFORMAZIONI

Le Sue domande (La preghiamo di scrivere il numero di matricola della Sua assicurazione) le può indirizzare alla **Landesstelle Wien** (1021 Wien, Friedrich-Hillegeist-Straße 1 – Fax +43 5 0303/28850) o mandarcele via E-Mail alla pva-lsw@pensionsversicherung.at

Per ricevere informazioni e assistenza potete consultare i giorni di consultazione dell'Istituto di assicurazioni della pensione collocati attualmente in Germania, Italia, Croazia, Liechtenstein, Svizzera, Serbia, Slovacchia, Slovenia e Ungheria. Per quanto riguarda il tempo e il luogo di questi giorni potete chiamare la sede provinciale di Vienna (+4350303) o consultare il nostro sito internet.

Ci potete contattare **per telefono** da lunedì a giovedì dalle ore 7 alle ore 15.30 e venerdì dalle 7 alle 15 (ora dell'Europacentrale).

Informazioni attuali riguardanti la pensione Le trova anche sul seguente indirizzo **Internet**: www.pensionsversicherung.at

Inoltre abbiamo installato un sito dove si possono trovare le presenti avvertenze tradotte in varie lingue.

AVVERTENZE

La preghiamo di osservare **attentamente le avvertenze**. In caso contrario siamo costretti a riscuotere le somme delle prestazioni liquidate ingiustamente.

Dovrà comunicare entro **due settimane** ogni eventuale cambiamento relativo alla Sua prestazione (ad esempio cambio di residenza, matrimonio, registrazione di un partner).

La preghiamo inoltre di prendere in considerazione che l'inizio di un'attività lavorativa così come l'importo ricavato o un cambiamento dell'importo dei redditi da attività lavorativa è da comunicare entro **sette giorni**. Anche cambiamenti riguardanti tutti gli altri redditi devono essere comunicati al più presto.